



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
56^a Seduta
Venerdì 21 dicembre 2012

Deliberazione n. 263 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 44, assenti 6

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Bruni, essendo stati approvati separatamente i sei articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 44, a favore 44 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 dicembre 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 263 del 21 dicembre 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

NORME PER IL SOSTEGNO DEL CONIUGE SEPARATO
O DIVORZIATO IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2012.

Reggio Calabria, 21 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



RELAZIONE

Secondo l'Istituto nazionale di statistica, separazione e divorzi sono aumentati nel 2002 rispettivamente del 4,9% e 4,5% rispetto all'anno precedente, e del 52,2% e 54,7% rispetto al 1995. Nel 2002 le separazioni sono state 79.642 e i divorzi 41.835.

La propensione a ricorrere a separazione e divorzio è più alta al Nord che non nel Mezzogiorno: se nel 2002 si rilevano al Nord 6,3 separazioni e 3,7 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate, al Sud si registrano 3,7 separazioni e 1,6 divorzi. A livello regionale, i valori massimi si raggiungono in Valle d'Aosta (8,7 separazioni e 5,9 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate) e in Lombardia (6,4 separazioni e 3,5 divorzi); i valori più bassi si riscontrano in Basilicata (1,3 separazioni e 1 divorzio) e Calabria (2,6 separazioni 1,2 divorzi).

Le separazioni e i divorzi con figli minori che nel 2003 si sono concluse prevedendo una corresponsione monetaria per il loro sostentamento economico costituiscono rispettivamente il 91,2% e l'89,7% del totale. Nel 46,7% di separazioni con figli affidati al padre sono previsti provvedimenti economici per i figli; la quota sale al 94,5% nelle separazioni con figli affidati alla madre.

Nella quasi totalità delle separazioni con figli minori (96,2%) è il padre, il soggetto erogatore dell'assegno per il loro mantenimento, mentre la madre risulta obbligata soltanto nel 2% circa dei casi. Qualora, però, si tratti di separazioni con presenza di figli affidati al padre, la percentuale di madri che devono versare il contributo economico per i minori sale al 43,3%.

Nei divorzi la situazione non cambia, essendo l'uomo il soggetto che, quasi in tutte le cause con figli minori, deve versare il contributo per il mantenimento della prole (95,6%).

Nel 2003 l'importo medio mensile del sostentamento economico a beneficio dei figli minori è stato pari a 460,30 euro nelle separazioni e a 396,50 euro per i divorzi. L'ammontare del contributo mensile varia ovviamente, in base al numero di figli minori, oscillando mediamente da 382,60 euro nelle separazioni con minore affidato a 700 euro nelle separazioni con almeno tre figli minori.

Scopo della presente legge è quello di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, agevolando il coniuge debole nell'accesso al credito.

Spesso, infatti, lo stesso non è solvibile per cui gli istituti di credito sono impossibilitati a concedere i prestiti richiesti.

Con questa legge regionale si dà, pertanto, la possibilità nonché l'opportunità al coniuge debole separato o divorziato di poter ottenere un prestito, sebbene contenuto entro un certo tetto.

Spesso si ha la necessità del prestito bancario per cure mediche, per sé o per i figli, per lavori da eseguire presso la propria abitazione, per l'acquisto di una autovettura, per fini lavorativi o familiari e quant'altro.



Consiglio Regionale della Calabria

Ciò comporta, quindi, un importantissimo passo avanti sul fronte della democrazia paritaria tra i coniugi nonché tra uomo e donna.

Dunque con questa legge si tende a ridare dignità, alla persona che si trova a iniziare un nuovo percorso di vita dopo una esperienza devastante quale è quella della separazione o del divorzio, contribuendo ad un concreto ed effettivo reinserimento sociale.

La proposta di legge evidenzia che gli istituti di credito presso i quali ricercarne l'accesso debbano essere aziende di credito a carattere regionale e pertanto tale materia rientra nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Le leggi Regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale e culturale ed economica.

Pertanto è una disposizione normativa che andrebbe ad incidere positivamente nella sfera relazionale ed economica di soggetti deboli, svantaggiati economicamente.

Questo progetto di legge è stato assegnato, per l'esame di merito, alla III Commissione in data 25 maggio 2012.

Viene trattato per la prima volta, nella seduta di Commissione del 5 luglio 2012, seduta in cui viene fissato come termine per gli emendamenti giorno 30 luglio 2012 alle ore 13.00.

Il presente progetto di legge viene nuovamente proposto nella seduta del 19 settembre 2012 ed essendo pervenute delle osservazioni dall'ufficio legislativo e una controdeduzione a firma del consigliere Bruni, primo firmatario della proposta, l'esame viene rinviato.

Nelle seduta del 5 dicembre 2012 il progetto di legge in questione viene esaminato e approvato.

Gli uffici di questa Commissione concordano con quanto rilevato nella scheda tecnico legislativa redatta dall'ufficio legislativo di questo Consiglio regionale.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 27 dicembre 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



Art. 1
(Finalità e destinatari)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della propria competenza ed in armonia con i principi di solidarietà sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, interviene a sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica per garantire la prosecuzione di un'esistenza dignitosa.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a favorire l'accesso al credito del coniuge debole con diritto all'assegno di mantenimento per se o per i propri figli, residente da almeno due anni nel territorio calabrese, in caso di:

a) separazione consensuale omologata o giudiziale con sentenza passata in giudicato;

b) divorzio consensuale omologato o giudiziale con sentenza passata in giudicato.

Art. 2
(Interventi economici)

1. La Giunta regionale, per garantire l'accesso al credito del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica, stipula convenzioni con gli istituti ed aziende di credito per la concessione di prestiti.

2. I prestiti di cui al comma 1, sono erogati al coniuge debole separato o divorziato dagli istituti ed aziende di credito senza interessi o a tasso agevolato.

3. I prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l'importo massimo di € 25.000,00.

Art. 3
(Fondo per i coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà economica)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge, la Regione istituisce un fondo finalizzato sia a coprire i rischi derivanti dalle operazioni di finanziamento sia all'abbattimento totale o parziale del tasso di interesse.

2. Le regole di gestione del fondo e le modalità applicative sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali.



Art. 4
(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con apposito regolamento definisce le modalità per l'attribuzione degli interventi economici a favore del coniuge separato o divorziato in difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di finanziamento.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 112.500,00, si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01, inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 che viene ridotta del medesimo importo.

Art. 6
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.